

STATUTO

ESSEQUADRO SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO TRAVERSA SAN
GIORGIO 16/A

Numero REA: MO - 435159

Codice fiscale: 04001700360

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.-----
In particolare la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure a ciascun amministratore in via disgiunta o a tutti gli amministratori in via congiunta; spetta, altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.-----
L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, Institori, nonché Procuratori per singoli affari o per categorie di affari.-----

Art. 11) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto e dallo statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.-----

Art. 12) SPESE

L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00).-----
Dette spese sono a carico della società ora costituita.-----

Art. 13) CONSENSO A TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti consentono il trattamento dei propri dati – personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; i suddetti dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alle Costituite, le quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e con me lo firmano nei modi di legge alle ore 18,58.-----

scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me in questi due fogli occupa quattro facciate intere e quanto della presente.-----

F.to Zaldini Sonia-----

F.to Sinigalia Silvia-----

F.to Aldo Fiori Notaio-----

Allegato "A" al Rep. n. 242.403/57.143

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata:-----

"ESSEQUADRO SRL - impresa sociale"-----

1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Impresa sociale".-----

1.3 L'assunzione della qualifica di Impresa sociale è preclusa alle società costituite da unico socio persona fisica ed ai soggetti indicati all'art. 1 del D.lgs 112/2017.-----

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante ai sensi di legge.-----

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

La società impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civica, solidaristica e di utilità sociale ed adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art 2 del D.lgs 112/2017.

In particolare la società ha per oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art 2 decreto legislativo n. 112 del 3 luglio – 2017 e segnatamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la gestione di scuole e istituti scolastici, con riferimento ai corsi di istruzione di scuole dell'infanzia, di asili nido, di scuola primaria, e strutture nursery anche a domicilio e di ogni altra attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, ivi compreso l'esercizio di palestre, piscine, campi sportivi, baby parking, mense scolastiche, circoli ricreativi, campi giochi, cineforum ed inoltre ogni realizzazione di servizi sociali tutti strettamente connessi agli scopi ed ai fini sopra evidenziati.

La società potrà inoltre svolgere l'esercizio di attività conviviali per l'intrattenimento dei bambini sia all'interno dei locali gestiti dalla società che presso luoghi pubblici e privati, da eseguirsi anche con la partecipazione di animatori a tal scopo autorizzati; potrà inoltre tenere corsi di istruzione e formazione nei confronti di terze persone fisiche per l'esercizio di attività di educatore per l'infanzia, istruttore scolastico, addetti alle mense scolastiche, addetti alle attività ludiche e socio assistenziali, corsi di danza in genere, corsi di lingue straniere, corsi d'informatica, corsi musicali, corsi per laboratorio grafico, pittorico, decorativi, di decoupage, corsi di spettacoli di burattini, maghi e giocolieri.

La società potrà inoltre: accettare finanziamenti da società, privati, Istituzioni creditizie, nell'osservanza delle norme di legge e valutarie;

- acquistare, vendere, gestire altre aziende aventi il medesimo scopo o scopo affine o collegato al proprio;
 - partecipare allo svolgimento di attività con altre imprese individuali o collettive aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- il tutto nei limiti e sotto l'osservanza del D.lgs 112/2017 e di tutte le norme ivi previste.

La società potrà, inoltre, compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione-conduzione di beni mobili, anche registrati, immobili, diritti immobiliari e di aziende; po-

trà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e Società, nonché concedere fidejussioni, avalli, garanzie reali e personale, anche a favore di terzi se nell'interesse della società; potrà inoltre, ove possibile, avvalersi di tutte le agevolazioni di natura finanziaria fiscale previste dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria.

La società potrà, altresì, assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi di legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Art. 3) SEDE SOCIALE

La società ha sede in Carpi (MO), Traversa San Giorgio n. 16/A.

L'indirizzo è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire con le modalità di legge sedi secondarie o unità locali sul territorio nazionale e all'estero.

Art. 4) DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta).

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservate le disposizioni di legge.

Art. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Art. 6) PARTECIPAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti che mediante passaggi di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

In tal caso l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti e con gli effetti di cui all'art.2481 bis Codice Civile.

Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e ss. c.c.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

Art. 7) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 2482 e ss. c.c.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale so-

ziale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE - PRELAZIONE - GRADIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE

A) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico o negli altri modi consentiti dalla legge.

Tali atti hanno effetto nei confronti della società ai sensi di legge.

Il socio che intende trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione o parte di essa, sia in proprietà che in usufrutto, a soci o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci presso il domicilio risultante ai sensi di legge; nella lettera dovranno essere indicati il cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le condizioni di cessione.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione della partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, essi si considerano rinunciatari.

In questa ipotesi la partecipazione offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è trasferibile, salvo quanto appresso.

B) Le partecipazioni sono trasferibili per successione mortis causa.

C) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. o da altre norme di legge o eventualmente dai presenti patti.

In tutti i casi il recesso dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 2437 bis C.C., per quanto compatibili.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto che lo legittima, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità e i termini di cui all'art. 2473 C.C.

D) L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non di-

scriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs 112/2017. Ai sensi dell'art 8 del D.lgs 112/2017 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479bis c.c. oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Le materie riservate alla competenza dei soci sono le seguenti: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c) la nomina dei Sindaci o dell'organo di controllo; d) le modifiche dello statuto; e) le decisioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale; f) le decisioni che modificano i diritti dei soci; g) ogni decisione che comporti l'assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; h) le decisioni che comportano uno scioglimento anticipato della società; i) le decisioni concernenti la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; l) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Ogni socio, legittimato ai sensi di legge, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni, quando abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente comma, alle lettere d), e), f), g), h), i) e l), nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, comma 4, c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare.

In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante ai sensi di legge.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.

za.-----

Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.-----

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.-----

Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.-----

Art. 11) ASSEMBLEA-----

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta, ai sensi di legge, il diritto di voto.-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante ai sensi di legge.-----

L'assemblea sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.-----

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta:-----

- all'Amministratore Unico:-----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati;-----
- all'amministratore più anziano per età nel caso di più amministratori .-----

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti.-----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.-----

Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.-----

Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il **51% (cinquantuno per cento)** del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 12) CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art 7 del D.lgs 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) indipendenza. Inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art 12 lettera g.

La nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs112/2017.

Art. 13) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

A) La Società può essere amministrata, a scelta dei soci, da effettuarsi all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a undici membri;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, a tempo indeterminato (sino a revoca o dimissioni) ovvero per il periodo di volta in volta determinato;
- per la decadenza, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori si applicano le norme dettate in materia di Società per Azioni, per quanto compatibili.

B) Quando la società è amministrata da due o più amministratori, disgiuntamente o congiuntamente, si applicano gli articoli 2257 e 2258 C.C., rispettivamente.

C) Quando la Società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società

costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dal sindaco unico da almeno due sindaci nel caso in cui l'organo di controllo sia costituito dal collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo (posta, posta elettronica, telegramma, telex).

La riunione si ritiene comunque valida anche in assenza di convocazione se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro delle decisioni degli amministratori, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Le decisioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

D) Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, pertanto, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o i patti sociali riservano ai soci.

E) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. In particolare la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure a ciascun amministratore in via disgiunta o a tutti gli amministratori in via congiunta; spetta, altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati. L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, Istitutori, nonché Procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

F) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

G) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e può essere attribuito un compenso il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di ripartizione dei compensi fra i suoi membri.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatte salve le disposizioni di legge più restrittive i soci devono provvedere alla nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art 2397 comma 2 e dell'art 2399 del c.c..

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 bis c.c. le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. In caso di nomina del Collegio sindacale questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci vigilano sulla osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci o il sindaco unico esercitano, inoltre, i compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art 2,3,4,11 e 13 del D.lgs n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 9, comma 2 del D.lgs n. 112/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci o il sindaco unico possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo. A tal fine essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Fatte salve le disposizioni di legge nel caso in cui la società Impresa sociale

superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c., si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito - Registro dei revisori - istituito presso il Ministero della Giustizia, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio - della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale.

Art. 15) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIETO DI RIPARTIZIONE UTILI - LIBRI SOCIALI

A) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art 9 del D.lgs 112/2017.

Deve anche pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'art 5 comma 1 lettera G della legge 6 giugno 2016 n. 106 e tenendo conto tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

B) La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tal fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati a favore di soci, lavoratori ed ai soggetti indicati nell'art 3 del D.lgs 112/2017. Si applicano in ogni caso le norme riportate nel detto articolo 3.

La società ha obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

C) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o

compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;.....

- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;.....

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;.....

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;.....

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----
E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 del delgs 112/2017.-----

D) La società deve tenere i Libri obbligatori per legge.-----

Art. 16) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ-----

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.-----

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato ai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò coerentemente con il disposto dell'art 3 Dlgs 112/2017 che ne ammette il rimborso, nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti del detto art. 3 - comma 3 lettera a) e del precedente art. 15, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea ai sensi dell'art 12 D.lgs 112/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando

la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Art. 17) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori della Società Impresa sociale, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali debbono essere coinvolti dall'Organo Amministrativo in merito alle decisioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e servizi; con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società con conseguente organizzazione del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi;

- incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione;

- l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività sociali delle delibere emesse dagli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori e gli utenti debbono nominare due loro rappresentanti (uno per ciascuno) i quali dovranno essere convocati nelle assemblee dei soci aventi ad oggetto questioni che incidono su azioni di lavoro e la qualità di beni e servizi prestati dalla società.

Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a sottoporre ogni controversia che dovesse insorgere tra di essi, o tra essi e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, all'arbitrato libero irrituale di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. competente secondo la sede sociale; i soci stessi dichiarano di conoscere ed approvare tale regolamento e riconoscono sin d'ora la decisione dell'arbitro come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

La predetta clausola arbitrale potrà avere ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

Art. 19) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to Zaldini Sonia.....
F.to Sinigalia Silvia.....
F.to Aldo Fiori Notaio.....